

# CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/PROGRAMMATA E CORRETTIVA/ADEGUATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

### CIG ZE330580D8

### **TRA**

la società **Salerno Energia Holding S.p.A.**, con sede legale in Salerno, alla Via Stefano Passaro n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182440651, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, dr. Matteo Picardi, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **SEH**,

 $\mathbf{E}$ 

la società **Datagraf Servizi S.r.l.**, con sede legale in Avellino, alla Via A. Ammaturo n. 80, codice fiscale e partita IVA 02289420644, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, dr. Antonio Battimelli, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Datagraf**,

# **PREMESSO**

- che, giusta Determina a contrarre di cui alla RdA n. 1448 del 07/01/2021, Salerno Energia Holding S.p.A. ha affidato alla societa' Datagraf Servizi S.r.l., quale produttore del sistema di protocollo informatico ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, il servizio di manutenzione dello stesso, richiedendone a tal fine, con nota PEC prot. CUC n. 267/2021 del 18/01/2021, i dati e le documentazioni necessari alla successiva stipula contrattuale;
- che, con nota PEC del 22/01/2021, la società selezionata, manifestandosi disponibile a svolgere il servizio alle condizioni economico-operative stabilite da Salerno Energia Holding S.p.A., ha prodotto la documentazione e le informazioni da questa richieste anche ai fini della sua qualificazione ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che, pertanto, il presente atto disciplina le condizioni ed i termini di erogazione del servizio riportato in epigrafe, per il quale Salerno Energia Holding S.p.A., in considerazione dell'importo dell'affidamento e del fatto che si tratta di fornitore uscente, ha ritenuto di poter esonerare la società affidataria dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

# TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa e allegati



La premessa, gli atti in essa richiamati, anche se non materialmente allegati, e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne rappresentano il primo patto.

# Art. 2 - Oggetto del contratto - Referenti delle Parti

Con la sottoscrizione del presente contratto, SEH affida a Datagraf, che accetta pienamente e senza riserva o condizione o eccezione alcuna, lo svolgimento del servizio di **manutenzione ordinaria/programmata** e **correttiva/adeguativa** del sistema di protocollo informatico utilizzato da SEH

Detto servizio dovrà essere erogato da Datagraf secondo le seguenti condizioni e modalità tassative:

- a) manutenzione ordinaria/programmata: è finalizzata a mantenere il sistema in buono stato di funzionamento per prevenire/evitare l'insorgenza di problemi e malfunzionamenti, nonché a verificare la conformità del sistema alla normativa vigente applicabile in materia. Pertanto, per almeno 1 giorno di ogni mese un operatore di Datagraf a ciò competente dovrà effettuare (da remoto o on site, previo concordamento con il Referente di SEH di cui infra) un check-up del sistema, con redazione e trasmissione al Referente di SEH del rapporto di intervento e diagnosi di quanto rilevato;
- b) manutenzione correttiva: è finalizzata ad eliminare le cause di malfunzionamento o non corretto funzionamento, sia rilevate in occasione della suddetta manutenzione programmata sia segnalate dagli stessi utilizzatori del sistema di protocollo informatico. A tal fine, pertanto, Datagraf mette a disposizione di SEH un servizio di Help Desk, accessibile sia a mezzo il numero di rete fissa dedicata 0825.35979 sia a mezzo l'indirizzo di posta elettronica dedicato helpdesk@datagrafservizi.it, disponibile dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 18.00 (festività nazionali escluse), e con i seguenti tempi di azione:
  - tempo di ricontatto telefonico: entro 30 minuti dalla segnalazione;
  - tempo di intervento per l'eliminazione del problema segnalato: entro le successive 4 ore lavorative (in caso di problematica bloccante) ed entro le successive 12 ore lavorative (in caso di problematica non bloccante).
    - In caso di malfunzionamento rilevato in occasione della suddetta manutenzione programmata, la relativa risoluzione da parte di Datagraf dovrà avvenire entro la medesima tempistica sopra indicata, decorrente dalla data del rapporto di intervento e diagnosi di cui alla lett. sub a);
- c) manutenzione adeguativa: è finalizzata ad adeguare il sistema rispetto agli aggiornamenti del sottostante software, nonché ai sopravvenuti aggiornamenti normativi vigenti in materia o a sopravvenute modifiche organizzative aziendali, sia rilevati in occasione della suddetta manutenzione programmata sia segnalati dagli stessi utilizzatori del sistema di protocollo informatico a mezzo il suddetto servizio di Help Desk, che in tal caso dovrà intervenire con le seguenti tempistiche:
  - tempo di ricontatto telefonico: entro 30 minuti dalla segnalazione;
  - tempo di intervento per la realizzazione dell'adeguamento: entro i successivi **2 giorni lavorativi** (in caso di modifiche normative, al fine di evitare penali o sanzioni a carico di SEH per l'utilizzo di un prodotto non conforme) ed entro i successivi **3 giorni lavorativi** (in caso di modifiche organizzative aziendali).



In caso di aggiornamenti necessari rilevati in occasione della suddetta manutenzione programmata, la relativa attività adeguativa da parte di Datagraf dovrà avvenire entro la medesima tempistica sopra indicata, decorrente dalla data del rapporto di intervento e diagnosi di cui alla lett. sub a).

Rientrano, naturalmente, nell'oggetto dell'affidamento, remunerate nel corrispettivo di cui al successivo art. 4, anche tutte le attività e le prestazioni che, seppure non indicate dettagliatamente, sono necessarie ed implicite per la esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio in oggetto, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) le telefonate intercorrenti con SEH e le visite presso la sua sede;
- 2) gli approfondimenti e gli aggiornamenti normativi in materia;
- 3) l'acquisto di software accessori;
- 4) ogni onere e spesa necessari.

Per una corretta esecuzione del contratto e delle sue condizioni, nonché per tutte le comunicazioni ad esso afferenti con SEH, Datagraf ha designato quale proprio Referente dedicato al servizio in oggetto il dr. Massimo Cucciniello (cell. *OMISSIS*, e-mail *OMISSIS*).

A sua volta, SEH ha designato quale proprio Referente, responsabile della corretta esecuzione del contratto e deputato ai rapporti con Datagraf, la sig.ra Carmela Murino (tel. OMISSIS, e-mail OMISSIS), che curerà ogni comunicazione con Datagraf, mettendo a sua disposizione ogni informazione e documentazione utile e necessaria allo svolgimento del servizio in oggetto, consentendo a tal fine al suo personale l'accesso alla sede di SEH e riscontrandone tempestivamente ogni richiesta, salvo impedimenti oggettivi e/o imprevedibili/imprevisti dei quali in ogni caso il Referente di SEH si impegna a notiziare prontamente Datagraf.

# Art. 3 – Varianti, subappalto e cessione del contratto

Non è consentito apportare modifiche o varianti al presente contratto se non previamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento di SEH (avv. Gabriella Sparano), fermo restando comunque quanto fissato dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016.

Non essendo stato richiesto da Datagraf nelle fasi preliminari della procedura di affidamento, non è consentito ricorrere al subappalto.

Parimenti, non e' consentito cedere il contratto a terzi.

# Art. 4 – Durata ed importo del contratto – Recesso - Penali

Il presente contratto ha durata di 1 anno a decorrere dal 01 Febbraio 2021.

Alla scadenza, non è ammesso il rinnovo automatico.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto, con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno **60 (sessanta) giorni**. In tal caso, SEH corrisponderà a Datagraf esclusivamente il corrispettivo per l'attività svolta, effettivamente e conformemente, fino a quel momento.



Il valore complessivo del contratto per l'intera durata di cui al comma 1 e comprensivo di tutte le prestazioni, le forniture e le attività di cui al precedente art. 2, è pari ad € 1.410,00, oltre IVA come per legge.

Detto importo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale ed è pienamente remunerativo dell'attività erogata da Datagraf che, pertanto, non potrà richiedere o pretendere ulteriori importi o compensi né rimborsi spesa.

La corresponsione di detto importo da parte di SEH avverrà attraverso rate trimestrali posticipate di € 352,50/cad., oltre IVA di legge.

Nello svolgimento del servizio, SEH potrà applicare a Datagraf le seguenti penali:

- 1. per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche tassativamente fissate alle lett. b) e c) dell'art. 2 o di indisponibilità/inaccessibilità del servizio di Help Desk: **penale dell'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale;
- 2. per ogni manutenzione ordinaria/programmata non effettuata: **penale dello 0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

# Art. 5 – Fatturazione - Tracciabilità dei flussi finanziari – Split payment – Fatturazione elettronica

La liquidazione del corrispettivo fissato all'articolo precedente avverrà, conformemente al D. Lgs. n. 192/2012, con bonifico bancario a 30 gg. data ricevimento fattura, riportante l'indicazione delle attività effettuate nel trimestre di riferimento e del numero e della data del rapporto di intervento e diagnosi **mensile** di cui alla lett. sub a) dell'art. 2.

Il pagamento del corrispettivo avverrà ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), in osservanza della quale Datagraf ha comunicato i seguenti estremi di conto corrente dedicato nonché le seguenti generalità e C.F. delle persone abilitate ad operarvi, con l'impegno a comunicarne ogni eventuale variazione che dovesse sopravvenire:

- IBAN OMISSIS
- IBAN OMISSIS

# *OMISSIS* – C.F. *OMISSIS*

Datagraf, inoltre, si impegna a riportare in fattura il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**ZE330580D8**), nonché ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge e si impegna a dare immediata comunicazione a SEH ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse da Datagraf dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.



Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- <u>forfettario</u>, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse da Datagraf nell'ambito del presente contratto dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: fattura.elettronica@pec.salernoenergiaholding.it.

Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate **non emesse**.

Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato PDF.

# Art. 6 - Risoluzione

Oltre a quanto espressamente previsto e disciplinato in specifici articoli del presente documento e salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 4 ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti, SEH ha facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte di Datagraf anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.

In ogni caso, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da inviarsi a Datagraf a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al verificarsi di uno dei seguenti casi generali:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi;
- b) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
- c) applicazione delle penali di cui all'art. 4 in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- d) perdita o accertata verifica di mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione contrattuale, Datagraf riceverà unicamente il corrispettivo per l'attività svolta, effettivamente e conformemente, fino a quel momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno causato e motivo dell'anticipata cessazione del rapporto.

# **Art. 7 – Codice Etico**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, Datagraf si impegna, nei rapporti con SEH, anche per i propri dipendenti e collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato da SEH e pubblicato su <a href="www.salernoenergia.it">www.salernoenergia.it</a>, del quale Datagraf accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla sua responsabilità e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, sarà facoltà di SEH recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo



semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

# Art. 8 – Obblighi di riservatezza

Datagraf deve svolgere il presente incarico nel pieno rispetto delle norme deontologiche e professionali, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Datagraf si obbliga, inoltre, a far rispettare detto obbligo anche agli assistenti o collaboratori o dipendenti di cui dovesse avvalersi.

Datagraf, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che fossero da SEH comunicati, in virtù del presente contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SEH ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dalla stessa.

### Art. 9 - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

# Art. 10 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali forniti da Datagraf è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, SEH, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali di Datagraf o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia Holding S.p.A. la



quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;

- il conferimento dei dati da parte di Datagraf e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in Salerno alla via S. Passaro n. 1, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: dpo@salernoenergia.it;
- Datagraf o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati della Committente. Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Datagraf Servizi S.r.l.	Salerno Energia Holding S.p.A.
dr. Antonio Battimelli	dr. Matteo Picardi
Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., lettura, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del pr	
Datagraf Servizi S.r.l.	Salerno Energia Holding S.p.A.
dr. Antonio Battimelli	dr. Matteo Picardi